



DELIBERA N. 209/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI COMUNICAITALIA
S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE ALERT SYSTEM TV) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL'ART. 3, COMMA 7,
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 1/2021 - PROC. 55/21/ZD-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 novembre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito anche Testo unico;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il Decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante *“Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”*;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della Toscana, del 25 giugno 2002, n. 22 (titolo IV), recante la “*Disciplina del Comitato regionale per le Comunicazioni*” (CO.RE.COM.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante “*Proroga dell’accordo quadro tra l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

A. Fatto e Contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha accertato, contestato e notificato, in data 9 luglio 2021, la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS alla società COMUNICAITALIA S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Alert System TV.

In particolare, dalla visione delle registrazioni dei programmi televisivi trasmessi dal 7 al 13 marzo 2021 sul servizio di media audiovisivo Alert System TV resi disponibili al predetto Organismo regionale da parte della società sopra menzionata è emerso che il palinsesto del servizio di media audiovisivo in esame è stato identificato da un unico marchio per meno di 24 ore settimanali, ossia per 15 ore, 43 minuti e 01 secondi.

B. Deduzioni della società

La parte, con appositi scritti difensivi presentati, in data 28 luglio 2021, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha eccepito quanto segue.

- 1) Le registrazioni della programmazione televisiva in esame sono state acquisite dal CO.RE.COM. Toscana in data 26 marzo 2021 e la contestazione è stata notificata in data 9 luglio 2021, *“ossia 105 gg. dopo”*, in violazione dell'art. 5, commi 1 e 3, delibera n. 581/15/CONS e dell'art. 14, l. 689/81.
- 2) Nel merito, la disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS *“non da alcuna indicazione su quali siano i 7 giorni di riferimento per la verifica del rispetto del monte ore [...]”*. Posto che il termine settimana indica un periodo temporale intercorrente tra il lunedì e la domenica (cifr. Vocabolario Treccani), erroneamente l'attività di accertamento è stata svolta dal giorno di domenica al giorno di sabato.
- 3) Infine, la programmazione televisiva sul servizio di media audiovisivo Alert System TV, nei giorni 10, 11, 12 e 13 marzo 2021, è stata *“significativamente limitata e ostacolata, poiché il Comune di Viareggio si trovava in zona rossa [...]”. La questione è rilevante, poiché ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689/1981 è necessaria, ai fini dell'assoggettabilità a sanzioni amministrative, la sussistenza della colpa o del dolo e non si può certo sanzionare un'azienda per non aver effettuato, nell'arco di tempo di 7 giorni considerato nella contestazione 8 ore e 17 minuti di programmi in un contesto in cui la città di Viareggio era in piena emergenza Covid [...]”*

C. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana, in data 29 luglio 2021, ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della società COMUNICAITALIA S.r.l..

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo alla prima eccezione sollevata dalla parte, si evidenzia che l'art. 14, commi 2 e 3 della legge 689/1981 dispone che la decorrenza del termine di novanta giorni per la notificazione all'interessato della violazione accertata non decorre dalla generica e approssimativa percezione del fatto mediante l'acquisizione della documentazione ad esso relativa, bensì dalla compiuta percezione dei dati così ottenuti, al fine di individuare gli elementi costitutivi delle eventuali violazioni (Cass. civ. Sez. II Ord., 03/09/2020, n. 18288).

Di conseguenza, il termine di novanta giorni previsto inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta - o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie violativa - l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (Cons. Stato Sez. VI, 11/06/2020, n. 3729).

Nella vicenda in esame, il "*dies a quo*" per la decorrenza dei novanta giorni entro i quali l'Organismo regionale è tenuto a formalizzare e a notificare l'atto di contestazione non può esser fatto coincidere con la data del 26 marzo 2021, quando si è avuta la ricezione da parte del Comitato regionale per le comunicazioni delle registrazioni della programmazione televisiva, dal momento che in tale data vi è stata, soltanto, l'acquisizione dei primi elementi istruttori da sottoporre al necessario approfondimento sia fattuale che giuridico degli stessi, al fine di pervenire, così, a un completo accertamento del fatto, tanto nella sua materialità quanto nella sua qualificazione normativa; la notifica della contestazione, infatti, deve avvenire entro novanta giorni dall'accertamento e quest'ultimo non può certo coincidere con un preliminare e ancora embrionale atto di acquisizione documentale – le registrazioni sopra menzionate -, da considerare, nel momento della sua effettuazione, del tutto neutro.

In conclusione, il Comitato regionale per le comunicazioni Toscana ha potuto accertare compiutamente e formalmente l'esistenza dell'infrazione, una volta acquisite le registrazioni della programmazione televisiva, successivamente, solo in data 11 maggio 2021, data in cui risulta ricevuta dall'Organismo regionale medesimo la relazione della società incaricata di svolgere il servizio di monitoraggio, che, infatti, ebbe a rilevare "*un'ipotesi di infrazione [...] per quanto concerne le disposizioni di legge in materia di obblighi di programmazione: - art. 3, co. 7, del Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", dal momento che "*l'emittente non arriva a trasmettere 24h nette di programmazione all'interno dell'intera settimana, se ne contano solo 15h43m01s*".

Ne consegue la tempestività della notifica della contestazione avvenuta in data 9 luglio 2021.

Riguardo alla seconda eccezione, premesso che nella disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS non si rinviene alcuna definizione del termine "*settimana*", nulla esclude che si possa prendere in considerazione qualsiasi arco temporale pari a sette giorni, entro cui effettuare il dovuto monitoraggio dei contenuti della programmazione televisiva.

Riguardo alla terza eccezione, la circostanza che il fornitore del servizio di media audiovisivo Alert System TV deduca quale fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria le conseguenze della pandemia da Covid-19 non può rilevare ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio per i motivi di seguito specificati.

La presunta impossibilità temporanea ad adempiere l'obbligo previsto dall'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS non trova alcuna giustificazione nella vicenda in esame, in quanto l'osservanza da parte della società COMUNICAITALIA S.r.l. delle misure autoritative adottate per il contenimento dell'epidemia stessa - c.d. *factum principis* -, quale, a titolo esemplificativo, la chiusura dell'attività lavorativa, non è riscontrabile, visto che il predetto fornitore del servizio di media audiovisivo Alert System TV è stato in grado, comunque, di trasmettere, seppur parzialmente, il proprio palinsesto televisivo.

Ora, dalla documentazione versata in atti, comunque, non si rinvergono elementi sufficienti a dimostrare che la sopravvenienza di presunti ostacoli e/o impedimenti a trasmettere programmi televisivi “*per non meno di ventiquattro ore settimanali*” sia causalmente riconducibile a un accadimento inevitabile, estraneo alla condotta tenuta dalla società COMUNICAITALIA S.r.l.

In materia di illeciti amministrativi, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla mancata trasmissione di programmi televisivi per il periodo temporale fissato dalla disposizione normativa sopra menzionata oggetto di contestazione.

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.

La fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della l. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, ricorre solo quando esso risulti inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio di media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289).

Dai documenti versati in atti risulta che il fornitore del servizio di media audiovisivo Alert System TV si sia limitato a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art.

dall'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS sia dipeso dalla circostanza che “*il Comune di Viareggio si trovava in zona rossa [...]*”.

Inoltre, lo stesso non ha dimostrato in atti come non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligo citato, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad esso non imputabili.

In conclusione, non risulta dimostrata in atti, nella fattispecie in esame, un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e non, invece, solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obligato, derivanti, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del medesimo dall'adempimento dell'obbligo in questione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, “*il palinsesto del fornitore di servizio di media audiovisivo lineare è identificato da un unico marchio per non meno di ventiquattro ore settimanali. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo sono escluse dal computo delle ore di programmazione settimanali la ripetizione di programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'autorizzazione costituisce titolo anche per la trasmissione differita dello stesso palinsesto*”;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 1, *lett. b*), 2, *lett. a*) e 5, dell'art. 51, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente a una volta e mezzo il minimo edittale della sanzione pari a euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società COMUNICAITALIA S.r.l. deve ritenersi di lieve entità in considerazione dei limitati effetti pregiudizievoli che la violazione può aver causato ai telespettatori e per il fatto che la condotta tenuta non ha comportato indebiti vantaggi economici per la società stessa.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La parte non ha documentato di aver eliminato o quantomeno attenuato le conseguenze della violazione stessa.

C. Personalità dell'agente

La società COMUNICAITALIA S.r.l., in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2020, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 1.550.520 e un bilancio in utile.

RITENUTO, pertanto, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), corrispondente a un a volta e mezzo il minimo edittale della sanzione;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a COMUNICAITALIA S.r.l. - codice fiscale 10478691008 - con sede a Roma (RM), via Bianchini, 60, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Alert System TV" di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione dell' art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle*



comunicazioni con delibera n. 209/21/CSP” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 209/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE.
Giulietta Gamba